

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione
Direzione centrale Avvocatura regionale

Servizio progettazione e consulenza legislativa

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Bari, 9 - 10 giugno 2005

**Sentenze della Corte Costituzionale
Relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo marzo - giugno 2005

A cura di: Gemma Pastore
Anna d'Ambrosio

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo marzo - giugno 2005

<u>Sent.</u>	<u>Giudizio</u>	<u>Ricorrente</u>	<u>Resistente</u>	<u>Esito favorevole</u>	<u>Materia</u>
n. 72	Conflitto Attribuzioni	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Imposte e tasse
n. 73	Conflitto Attribuzioni	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei ministri	Stato	Imposte e tasse
n. 103	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione Siciliana	Regione	Imposte e tasse - Edilizia e urbanistica - Turismo
n. 106	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Bolzano	Stato -Provincia autonoma	Assistenza e beneficenza a favore dei minori
n. 121	Conflitto Attribuzioni	Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Sanità - Sicurezza e salute delle persone
n. 169	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Regione Siciliana	Regione	Elezioni regionali, comunali e provinciali

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 - 11 febbraio 2005, 72 (GU 7/2005)

Materia: Imposte e tasse

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 36 Statuto regione Siciliana; art. 2 DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria)

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 10/2002)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Risoluzione dell'Agenzia delle entrate, "Direzione Centrale Gestione Tributi", n. 29/E del 30 gennaio 2002 (concernente «Istituzione del codice-tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»); risoluzione dell'Agenzia delle entrate, "Direzione Centrale Gestione Tributi", n. 31/E del 31 gennaio 2002 (concernente «Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive previste dalla finanziaria 2002. Articoli 4, 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448»)

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione

Annotazioni:

A parere della ricorrente le risoluzioni impugnate, nel disporre che tutte le somme riscosse per detti titoli vanno imputate a specifici «capitoli del bilancio dello Stato» e non anche ai rispettivi capo e capitolo del bilancio regionale (per la parte di spettanza regionale), violerebbero le prerogative di cui all'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana, ed all'art. 2 del DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), nonché il principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni.

La Corte ha dichiarato infondata l'eccezione preliminarmente eccepita dalla difesa erariale di inammissibilità del conflitto, perché avente ad oggetto atti non dello Stato, ma dell'Agenzia delle entrate.

Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto costituzionale di attribuzione in relazione ad atti dell'Agenzia delle entrate, sul presupposto della sostanziale riconducibilità di tale ente, ai fini del conflitto, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato (sent. n. 288/2004).

Il d. lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) affida, infatti, all'Agenzia delle entrate la «gestione» dell'esercizio delle tipiche funzioni statali

concernenti «le entrate tributarie erariali» prima attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed agli uffici connessi e, in particolare, assegna a tale ente la cura del fondamentale interesse statale al perseguimento del «massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali» (artt. 57, comma 1, 61, comma 3, 62, commi 1 e 2).

Ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione tra Regione e Stato, la riconducibilità alla sfera di competenza statale di tali essenziali funzioni - «affidate» all'Agenzia delle entrate nell'ambito del peculiare modulo organizzatorio disegnato per le agenzie fiscali dal d. lgs. n. 300/1999, con disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per le agenzie non fiscali (art. 10 del decreto) - esige di imputare al sistema ordinamentale statale gli atti emessi nell'esercizio delle medesime funzioni.

Il ricorso è stato invece giudicato inammissibile sotto altro profilo.

Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l'atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente.

Gli atti oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica; essi vanno inquadrati nell'articolato sistema normativo delineato dal d. lgs. n. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), con il quale viene disciplinato, tra l'altro, il versamento delle imposte dai contribuenti allo Stato ed il riversamento del gettito tributario da parte dello Stato agli enti ai quali spetta, in tutto o in parte, quel gettito.

Tale sistema prevede che le somme dovute agli enti destinatari del gettito, tra cui la Regione Siciliana, vengano ad essi riversate soltanto dopo che un'apposita struttura di gestione centralizzata abbia provveduto ai conteggi ed alle operazioni di propria competenza.

Gli atti impugnati si limitano, attraverso l'istituzione di codici-tributo, a fornire istruzioni sulle modalità di versamento delle imposte e, pertanto, inserendosi in una fase procedimentale meramente provvisoria (che precede l'intervento dell'indicata struttura di gestione e non ne condiziona l'operato), non incidono sulla spettanza del gettito e non sono idonei a ledere le prerogative costituzionali della Regione Siciliana in materia finanziaria.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 - 11 febbraio 2005, n. 73 (GU 7/2005)

Materia: Imposte e tasse

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Art. 36 Statuto Regione Siciliana; art. 2 DPR 1074/1965

Ricorrente/i: Regione Siciliana (ricorso n. 16/2002)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate in data 19 febbraio 2002, concernente «Approvazione del nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari»; risoluzione dell' Agenzia delle entrate, "Direzione Centrale Gestione Tributi", n. 60/E del 27 febbraio 2002, concernente «Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all' articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 448. Modalità di versamento disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126».

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione

Annotazioni:

La ricorrente asserisce che i provvedimenti impugnati, nel prevedere l'imputazione delle somme derivanti dalla riscossione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ad un capitolo del bilancio statale riferito esclusivamente allo Stato, sottrarrebbero tali importi alla Regione, in violazione dell' art. 36 dello statuto della Regione Siciliana, dell' articolo 2 del DPR n. 1074/1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e del principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni.

E' stata preliminarmente rilevata l'ammissibilità di un conflitto costituzionale di attribuzione avente ad oggetto atti dell' Agenzia delle entrate, emessi nell' esercizio delle fondamentali funzioni pubbliche concernenti le entrate tributarie erariali in precedenza attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e connessi uffici.

La Corte a tal proposito ha ricordato che con le sentenze n. 288/2004 e n. 72/2005, ha ritenuto ammissibile tale tipo di conflitto, in ragione della peculiarità delle indicate funzioni e della speciale natura giuridica dell' Agenzia delle entrate, quale configurata dal d. lgs. n. 300/1999 (Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sempre in via preliminare ed ai fini della valutazione dell' ammissibilità del

conflitto di attribuzione, la corte ha rilevato che la ricorrente muove dalla premessa che il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, oggetto degli atti impugnati, abbia la natura di "entrata tributaria erariale" indicata tra le condizioni richieste per attribuirne il gettito alla Regione Siciliana dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1074/1965, secondo cui «spettano alla Regione siciliana ... tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate».

La Corte ha condiviso tale premessa - non contestata dalla difesa erariale - e ha conseguentemente dichiarato l'ammissibilità del conflitto.

La natura di "entrata tributaria erariale" del contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal *nomen iuris* utilizzato dalla normativa che lo disciplina: a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch'essi su procedimenti giurisdizionali, quali l'imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488/1999); b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l'imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dell'art. 9); c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica dell'art. 9); d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell'art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26/1982, n. 63/1990, n. 2/1995, n. 11/1995 e n. 37/1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

Il conflitto è stato invece dichiarato inammissibile sotto altro profilo.

Per aversi materia di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, è necessario che l'atto impugnato sia idoneo a ledere la sfera di competenza costituzionale dell'ente confliggente.

Gli atti oggetto del conflitto non possiedono questa caratteristica: essi si limitano a regolare le modalità di versamento del contributo unificato, senza incidere sull'assegnazione della quota spettante alla Regione Siciliana del gettito correlativo, e a disciplinare un aspetto esecutivo del procedimento di riscossione del contributo, con efficacia esterna solo nei confronti dei contribuenti e dei soggetti abilitati a riceverne i versamenti.

Nei confronti dell'amministrazione statale, l'indicazione del conto corrente postale su cui versare il contributo e l'imputazione delle somme riscosse ad un determinato capitolo del bilancio statale hanno effetti meramente organizzativi, interni all'amministrazione, che non si estendono alla successiva fase procedimentale dell'attribuzione del gettito.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 24 febbraio - 10 marzo 2005, n. 103 (GU 11/2005)

Materia: Imposte e tasse - Edilizia e urbanistica - Turismo

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 5, 9, 51, 81, 97 e 114, comma 2, Cost.; art. 43 Statuto speciale

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 104/2004)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Artt. 3; 8; 20; 25; 27; 28; 32; 33; 43; 45, comma secondo; 48; 50 comma secondo; 53; 54; 60 e 62, comma quarto e nono, del disegno di legge della Regione siciliana n. 917, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 21-22 ottobre 2004, recante «Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum»

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Secondo il ricorrente sarebbe costituzionalmente illegittimo innanzitutto l'art. 3 del disegno di legge impugnato, per violazione dell'art. 97 Cost., in quanto, mentre da un lato terrebbe fermo il termine di 3 anni entro il quale l'amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, può procedere all'accertamento del mancato pagamento dei tributi dovuti per concessioni e autorizzazioni amministrative, dall'altro lato, esclude espressamente la decadenza di queste in caso di mancato versamento dei tributi previsti dalla legge regionale n. 24/1993 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali*).

Tale disposizione, secondo la prospettazione offerta nel ricorso, produrrebbe l'effetto di ritardare, o addirittura cancellare «l'introito di risorse a favore del bilancio regionale, oltre che incoraggiare il dilagare dell'evasione fiscale».

Con lo stesso ricorso è stato impugnato anche l'art. 8, nella parte in cui autorizza il Dipartimento regionale delle foreste, per le finalità di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (*Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*), ad assumere il personale del Corpo forestale dello Stato in servizio in

Sicilia e in transito alla Regione, in quanto tale disposizione violerebbe l'art. 43 dello statuto della Regione siciliana e gli artt. 3 e 97 Cost..

La affermata incostituzionalità dipenderebbe dalla circostanza che la normativa richiamata sarebbe riferibile solo alle Regioni a statuto ordinario le quali possono avvalersi di appartenenti al Corpo forestale dello Stato, mentre la Regione siciliana avrebbe istituito e disciplinato un proprio Corpo forestale, in attuazione delle prerogative attribuitele in materia dallo statuto.

A parere del ricorrente, sarebbe "incomprensibile" la necessità di ricorrere al personale proveniente dall'amministrazione statale, al quale peraltro si applicherebbe il trattamento economico, giuridico e previdenziale statale;

Sarebbe inoltre censurabile la coesistenza, nell'ambito della amministrazione regionale, di categorie di personale che pur svolgendo identiche mansioni avrebbero un trattamento diverso;

Infine, secondo il ricorso, il passaggio di personale dallo Stato alla Regione dovrebbe essere disciplinato da apposite norme legislative proposte dalla Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto.

Censure di illegittimità costituzionale vengono rivolte anche nei confronti dell'art. 20, il quale "attribuisce in via interpretativa" l'indennità di funzione anche ai vice presidenti dei consigli comunali e provinciali che non svolgono le funzioni vicarie di supplenza dei rispettivi presidenti, poiché la norma, «riferibile anche a situazioni pregresse verificatesi dal dicembre 2000 ad oggi, potrebbe vanificare le richieste di restituzione di indennità indebitamente percepite, interferendo ipoteticamente anche su possibile contenzioso in atto».

La disposizione in questione lederebbe inoltre l'autonomia degli enti locali, imponendo loro un onere economico senza attribuire le risorse necessarie per farvi fronte.

A giudizio del Commissario dello Stato per la Regione siciliana incostituzionali risulterebbero anche gli artt. 25, 27, 28, 32 e 33, «sebbene motivati dalla volontà di promuovere e sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale», in quanto contrasterebbero con l'art. 9 Cost., consentendo l'insediamento di attività produttive e la realizzazione di manufatti indipendentemente dalla corrispondenza con gli strumenti urbanistici e la programmata gestione del territorio.

L'art. 25, inoltre, nella parte in cui prevede che il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi, composta dall'assessore regionale del territorio e da quello dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali, nonché dal sindaco del Comune in cui ricade l'opera, costituisca deroga al Piano territoriale paesistico e variante allo strumento urbanistico vigente, oltre a violare l'art. 9 Cost., contrasterebbe altresì con gli artt. 5, 97 e 114, comma 2, Cost., in quanto consentirebbe la deroga allo strumento urbanistico vigente, privando il Consiglio comunale del «potere di esprimersi sulla variante al piano regolatore generale e impedendo di fatto ai cittadini l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di tutela dei propri interessi».

L'art. 27, nella parte in cui prevede l'esonero dall'obbligo del rispetto delle distanze minime degli opifici dagli insediamenti abitativi e dalle opere

pubbliche, limitatamente ai progetti utilmente inseriti in graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti POR Sicilia 2000/2006, viene censurato anche in quanto creerebbe in favore di questi ultimi un privilegio.

L'art. 28, consentendo l'indiscriminato mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati nel verde agricolo e la conseguenziale autorizzazione all'esercizio delle attività commerciali e produttive, e permettendo di sanare costruzioni edificate in difformità dalla normativa vigente, senza alcun onere e senza incorrere nelle sanzioni penali previste dagli artt. 7, 8 e 20 della legge n. 47/1985 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), violerebbe l'art. 9 Cost., non consentendo una ordinata pianificazione e gestione del territorio e determinerebbe una indebita ingerenza da parte della Regione nella materia penale.

L'art. 32, disponendo che ai progetti attuativi delle previsioni dei piani regolatori dei porti, approvati dall'Assessorato regionale al territorio, non si applicano le procedure previste dalla normativa emanata successivamente alla suddetta approvazione, contrasterebbe, oltre che con l'art. 9 Cost., anche con l'art. 97 Cost., in quanto non sarebbe conforme al principio di buon andamento della amministrazione l'esclusione dalle nuove procedure di valutazione e dai vari istituti autorizzatori introdotti dalla normativa successiva.

Secondo la prospettazione del ricorrente anche l'art. 33 violerebbe l'art. 9 Cost., consentendo la fornitura di energia elettrica e il collegamento alla rete telefonica anche per via aerea con palificazione nei territori soggetti a vincolo paesaggistico;

Il Commissario dello Stato ha impugnato altresì l'art. 43 (il quale dispone la copertura delle piante organiche degli enti regionali per il diritto allo studio con il personale impiegato in attività socialmente utili in servizio al 10 dicembre 2002, indipendentemente da ogni selezione pubblica e da ogni valutazione della professionalità) e l'art. 45, comma 2 (che istituisce una nuova riserva nei concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi in favore di soggetti che già prestano servizio presso gli stessi enti in forza di un contratto di diritto privato, attraverso una selezione solo per titoli e con criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto entrambi avrebbero ad oggetto «l'introduzione di forme di stabilizzazione privilegiata di situazioni di precariato esistente nelle amministrazioni pubbliche della Regione, a prescindere dalle ordinarie forme di reclutamento e selezione».

L'art. 48, in quanto "sembra" trasferire a carico di enti non identificabili l'onere previdenziale per il servizio prestato in posizione di pre-ruolo da categorie di personale precario successivamente stabilizzato, sarebbe privo di copertura finanziaria e lesivo degli artt. 3 e 97 Cost., poiché, indirettamente, riconoscerebbe un diritto per i dipendenti rimettendone il soddisfacimento «alla determinazione di vari enti presso i quali essi prestano servizio ed alle rispettive capacità finanziarie».

Secondo quanto esposto nel ricorso, l'art. 50, comma 2, disponendo che i residui realizzati negli esercizi 2002 e 2003 sugli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 14/2002 (*Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per*

l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e secondarie), possono essere utilizzati per far fronte alla concessione dei contributi anche negli anni successivi al 2003 "limitatamente alla utilizzazione dei residui realizzati nel 2002", violerebbe l'art. 81 Cost., dal momento che "ipotizza l'utilizzo di somme non più esistenti", in quanto la legge regionale n. 47/1977 (*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*), prevede che i residui di parte corrente non utilizzati nell'esercizio successivo alla loro formazione costituiscono economia di spesa e contribuiscono a ridurre il disavanzo di amministrazione, nonché l'art. 97 Cost., ponendo in essere procedure non conformi al buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel ricorso, inoltre, si afferma l'incostituzionalità degli artt. 53 e 54, i quali costituirebbero «riproposizione di norme già oggetto di censura» da parte del Governo.

L'art. 60 sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, costituendo un «intervento interpretativo relativamente al personale stagionale con la qualifica di 'autobottista'» a distanza di otto anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 16/1991 (*Ulteriore provvedimento per la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente*), creerebbe un privilegio ingiustificato in favore dei lavoratori con tale qualifica.

L'art. 62, comma 4, nel consentire ai componenti del collegio dei revisori dei conti negli enti locali, comuni e province, di essere rieletti senza alcun limite, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, da un lato, la prolungata permanenza nelle strutture soggette al controllo e la prospettiva di possibili riconferme nell'incarico potrebbe compromettere l'imparzialità dei revisori, dall'altro lato si creerebbe una disparità di trattamento rispetto a chi svolge la stessa funzione presso le istituzioni locali del rimanente territorio nazionale, soggetto alle limitazioni di cui all'art. 235 del d.lgs. n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Il ricorrente ha espresso doglianze anche in relazione all'art. 62, comma 9, il quale violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, nell'estendere alle piccole e medie imprese l'esclusione dalla disciplina del commercio attualmente prevista, attuerebbe una indiscriminata liberalizzazione dell'attività commerciale e impedirebbe ogni forma di programmazione economica nell'uso del territorio, nonché la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività commerciali.

Dopo la proposizione del ricorso, il disegno di legge impugnato è stato successivamente promulgato come legge della Regione siciliana 5 novembre 2004, n. 15 (*Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum*) con omissione delle parti impuginate, sicché è risultata preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate.

Pertanto, in conformità alla giurisprudenza costituzionale (da ultimo cfr. sentenza n. 351/2003 e ordinanze n. 131 e n. 32 del 2004 e n. 339/2003), è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 7 - 18 marzo 2005 n. 106 (GU 12/2005)

Materia: Assistenza e beneficenza a favore dei minori

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 15/2004)

Resistente/i: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, recante: "Anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori"

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 12;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 6

Annotazioni:

Secondo il ricorrente la legge impugnata, al di là dei suoi riferimenti testuali, ha per oggetto la disciplina di una materia rientrante nella competenza esclusiva statale concernente l' "ordinamento civile" e non è riconducibile, neppure in base al criterio di prevalenza, alla diversa materia "assistenza e beneficenza pubblica" che è di esclusiva competenza provinciale in forza dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige.

A fondamento delle censure il Governo assume che la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l'erogazione anticipata delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, nel caso in cui queste non vengano corrisposte dall'obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria, con ciò normando materie che rientrano nella disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia e quindi dell'ordinamento civile. Anche applicando il criterio della "prevalenza della materia" - di cui alla sentenza n. 370/2003 - tale conclusione sarebbe obbligata in quanto la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, pure nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e non consentono una loro disciplina differenziata a livello regionale perché esse si riferiscono a valori essenziali e preminenti della persona e debbono quindi essere uniformemente regolate su tutto il territorio nazionale.

Un motivo specifico di illegittimità costituzionale viene inoltre individuato nella disposizione di cui all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all'art. 1203, numero 5, c.c., un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione

di ordinamento civile e che non rientra perciò nell'autonomia legislativa e statutaria della Provincia.

La Corte ha ritenuto in parte fondata l'eccezione preliminarmente eccepita dalla Provincia autonoma di Bolzano secondo cui nel ricorso viene svolta un'unica e generica censura contro tutta la legge provinciale senza che ne siano impugnate le sue specifiche disposizioni, ad eccezione dell'art. 12, ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali e rende il ricorso inammissibile per genericità.

Viene ricordato che il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004 nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge provinciale riporta chiaramente l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali "di cui alla relazione allegata", relazione con la quale si proponeva peraltro di impugnare i soli artt. 1, 6 e 12 della legge.

Poiché l'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sent. n. 338/2003), a parere della Corte l'ambito delle censure sottoposte validamente al suo esame, risulta in tal modo limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all'eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (cfr. negli stessi termini, fra le molte, sent. n. 315/2003).

Così delimitato l'esame delle doglianze svolte nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri a quelle relative agli artt. 1, 6 e 12 della legge provinciale impugnata, sono state esaminate separatamente quelle che si riferiscono ai primi due articoli citati da quella che investe l'art. 12.

Le censure relative agli artt. 1 e 6 sono state giudicate infondate.

La legge impugnata all'art. 1 prevede che, nell'ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all'erogazione anticipata al genitore o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria».

I successivi articoli della legge disciplinano le condizioni ed i presupposti cui viene subordinato il diritto alla prestazione, nonché i "requisiti economici" (art. 4 della legge citata) richiesti; in particolare si evince con assoluta chiarezza dal testo della legge che la prestazione è prevista a favore dei soli minori che versino in una condizione di disagio economico, dal momento che il loro reddito non deve superare limiti predeterminati in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e che l'ammontare della prestazione, pari alla somma stabilita nel provvedimento del giudice, non può in ogni caso superare un determinato ammontare, stabilito anch'esso in base a criteri oggettivi (art. 5).

Tale forma di intervento da parte dell'ente pubblico non risponde quindi a criteri automatici e non è prevista in favore indifferenziato di tutti i minori per i quali si verifichi una situazione di inadempimento agli obblighi di mantenimento

da parte del soggetto obbligato in base alla legge civile; richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra le quali, anzitutto, l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un basso reddito familiare; la legge impugnata esige espressamente che vi sia già stata la pronuncia dell'autorità giudiziaria e la conseguente formazione di un titolo esecutivo rimasto non eseguito a seguito di atto di precetto ritualmente notificato, o sia stata emanata la sentenza di fallimento del soggetto obbligato (art. 3 della legge provinciale in esame).

Le condizioni ed i requisiti di cui alle disposizioni menzionate devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo prevista l'attestazione annuale del perdurare degli stessi.

L'intervento pubblico previsto dalle disposizioni censurate, come sopra descritto, appare quindi riconducibile alla nozione di "assistenza pubblica", materia certamente di competenza della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, come ribadito più volte alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 267/2003), e non nella diversa materia "ordinamento civile" di cui all'art. 117, comma 2, lett. A), Cost.

Secondo la Corte tale intervento non interferisce in alcun modo con il diritto al mantenimento da parte del soggetto obbligato, né con le pronunce dell'autorità giudiziaria; essa non crea alcun nuovo credito, né eroga indiscriminatamente prestazioni a favore di tutti i minori, ma solo di quelli che si trovino nelle condizioni previste dalla stessa legge.

La circostanza che la legge non preveda automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi la considerazione che essa disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento non crea alcun automatismo, ma concorre a definire un'area di intervento della "assistenza pubblica" che appare legittima alla luce della competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano in materia.

Sono state invece giudicate fondate le censure relative all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che prevede la surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge.

L'art. 1203, collocato nella Sezione II del Capo II (Dell'adempimento delle obbligazioni) del Titolo I del Libro IV c.c., stabilisce che la surrogazione legale ha luogo di diritto in una serie di casi previsti tassativamente dalla medesima disposizione ai numeri da 1 a 4; stabilisce inoltre, al n. 5, che la surrogazione legale si ha "negli altri casi stabiliti dalla legge".

Poiché si tratta di un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall'obbligato, non può dubitarsi che esso rientri nella nozione di "ordinamento civile" di cui all'art. 117, comma 2, lett. A), Cost.: di conseguenza si deve affermare che gli "altri casi previsti dalla legge", cui fa riferimento la norma, non possono essere che quelli disciplinati espressamente da altra legge statale.

In caso contrario nell'ordinamento si creerebbe la possibilità di introdurre, mediante leggi regionali o delle Province autonome, ipotesi di surrogazione legale invece riservate alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che verrebbe frustrata l'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell'effetto dell'adempimento da parte di un terzo.

La Corte precisa, infine, che l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 21 - 25 marzo 2005, n. 121 (GU 13/2005)

Materia: Sanità - Sicurezza e salute delle persone

Tipo di giudizio: Conflitto di attribuzione

Limiti violati: Artt. 9, comma 1, numero 10, e 16 statuto speciale, dagli artt. 1 e 3, comma 1, numero 10, D.P.R. n. 474/1975; art. 117 Cost.

Ricorrente/i: Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 41/2002)

Resistente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive emanato il 31 luglio 2002, avente ad oggetto la «Revoca dell'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., in Bolzano»

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione

Annotazioni:

Con il decreto impugnato, con cui è stata revocata l'autorizzazione alla certificazione CE, rilasciata all'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l., di Bolzano, il Ministero ha rilevato che l'organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l. in Bolzano, avrebbe svolto attività di verifica straordinaria su impianti di ascensori *ex art. 14 del D.P.R., n. 162/1999* (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) per incarico di una ditta di manutenzione, in violazione di quanto disposto dall'allegato VII, punti 1 e 2, della direttiva 95/16/CE, che concerne i criteri minimi che debbono essere seguiti dagli organismi autorizzati alla certificazione CE «nell'esercizio della loro attività di certificazione e di verifica periodica e straordinaria».

Nel ricorso la Provincia autonoma di Bolzano afferma che non spettava allo Stato revocare l'autorizzazione alla certificazione CE e rivendica la propria competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di igiene e sanità riconosciuta dagli artt. 9, comma 1, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dagli artt. 1 e 3, primo comma, numero 10, del D.P.R. n. 474/1975, recante norme d'attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, nonché dall'art. 117 Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3/2001.

In particolare, a norma dell'art. 3, comma 1, numero 10, delle norme di attuazione citate, gli organi statali sarebbero competenti soltanto per l'attività di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione,

attività tra le quali non rientrano la verifica e il controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella Regione.

La competenza della Provincia risulterebbe, giudizio della ricorrente, «rafforzata ed integrata» dalla riforma del Titolo V della Parte II Cost., giacché la materia igiene e sanità sarebbe da ascrivere alla competenza generale e residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117, «salvo eventualmente i profili riconducibili alla materia 'concorrente' della 'protezione civile'».

La Corte ha preliminarmente esaminato l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso proposta dall'Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo che la Provincia di Bolzano avrebbe avuto piena conoscenza dell'atto invasivo delle proprie competenze in data antecedente al decreto impugnato.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge n. 87/1953, il termine di sessanta giorni per proporre ricorso decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

In proposito la Corte ha in più occasioni precisato che il criterio dell'avvenuta conoscenza dell'atto «viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione» (sent. n. 132/1976) con l'ovvia conseguenza che, ove sia prescritta la pubblicazione dell'atto, il termine per la proposizione del ricorso «deve in ogni caso essere individuato avendo riferimento alla data della medesima» (ordinanza n. 195/2004).

Nel caso di specie l'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 162/1999 prescrive che il provvedimento con cui il Ministero rilascia l'autorizzazione alla certificazione CE deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; analoga prescrizione non è espressamente ripetuta nel comma 7, relativo alla revoca dell'autorizzazione, ma le evidenti esigenze di pubblicità che sottostanno ad entrambi i provvedimenti non lasciano dubbi che anche il decreto di revoca debba essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, come normalmente avviene ed è in effetti avvenuto nel caso in esame.

La Corte ha quindi ritenuto che l'eccezione di inammissibilità debba essere respinta, in quanto la Provincia ha tempestivamente proposto il ricorso entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione dell'atto impugnato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esame del ricorso ha spinto la Corte ad effettuare una sia pure sommaria ricostruzione della normativa in tema di omologazione degli impianti di ascensori e di verifiche successive alla messa in esercizio.

Per lunga e risalente tradizione la materia è stata disciplinata nell'ambito di testi normativi concernenti la sanità e le competenze sono state attribuite ad organi diversi a seconda che si trattasse di omologazione ovvero di manutenzione e di verifiche degli impianti. Per quanto riguarda la legislazione statale, è sufficiente menzionare l'art. 6, lettera n), della legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che riservava allo Stato le competenze in tema di omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione (le relative funzioni erano svolte dagli ispettorati provinciali del lavoro - ISPESL),

mentre alle Unità sanitarie locali erano attribuite le attività di collaudo e le verifiche di sicurezza dopo la messa in esercizio degli impianti.

La disciplina in vigore nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Provincia autonoma di Bolzano, si muove lungo le linee di questa consolidata ripartizione di competenze, che ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza costituzionale (v. tra le tante, con specifico riferimento agli impianti di ascensori, sent. n. 115/1995, sent. n. 307/1994 e n. 74/1987). Gli artt. 9, numero 10, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuiscono rispettivamente la competenza legislativa e amministrativa in tema di igiene e sanità alle Province e le relative norme di attuazione dello statuto prevedono in linea generale (art. 1, comma 1) che le attribuzioni in materia dell'amministrazione dello Stato sono esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano; in particolare l'art. 3, comma 1, numero 10, delle medesime norme di attuazione stabilisce, poi, che restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione e che «non è attività di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione».

Anche la direttiva comunitaria 95/16/CE relativa agli ascensori opera una netta distinzione tra la disciplina in tema di omologazione degli ascensori (certificazione di conformità CE), che deve essere effettuata prima della loro commercializzazione da organismi autorizzati dagli Stati membri, qualificati come organismi notificati (v. art. 8, commi 1 e 2, e art. 9, che nel comma 3 prevede la revoca dell'autorizzazione qualora l'organismo notificato non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VII), e la facoltà degli Stati membri di stabilire le prescrizioni ritenute necessarie per garantire la protezione delle persone dopo che gli ascensori sono messi in servizio e utilizzati (art. 2, comma 4). Nel preambolo della direttiva comunitaria risulta poi evidente il collegamento tra la materia trattata e la sicurezza e la salute delle persone.

In attuazione della direttiva comunitaria menzionata, il decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 2 marzo 1999, n. 7, precisa nell'art. 2, comma 1, che l'installazione e la messa in esercizio degli impianti di ascensori deve avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE, e disciplina quindi nel comma 2 le attività di manutenzione e le verifiche periodiche 'di sicurezza'.

Di poco successivo è il D.P.R. n. 162/1999 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori). In conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria, il decreto disciplina nel capo I le procedure relative alla valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e degli ascensori e alla marcatura CE, necessarie alla commercializzazione e alla messa in esercizio degli impianti, prevedendo in particolare che tali procedure devono essere espletate da organismi all'uopo autorizzati, la cui designazione va notificata alla Commissione dell'Unione europea, e che l'autorizzazione deve essere revocata nel caso in cui l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato VII (artt. 6-9). Il capo II contiene invece (alla stregua di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della direttiva) la disciplina delle verifiche periodiche (art. 13), delle verifiche straordinarie (art. 14) e della manutenzione (art. 15), cioè di attività che presuppongono la già avvenuta messa in esercizio

degli ascensori (art. 12) e sono pertanto estranee ai contenuti della direttiva 95/16/CE.

Alla luce della disciplina sopra esposta il ricorso della Provincia di Bolzano è stato dichiarato inammissibile.

Innanzitutto la Corte osserva che nel decreto impugnato non si esclude che alla Provincia spetti una competenza in materia di manutenzione e di verifiche di sicurezza a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.G.p. n. 7 del 1999, ma si contesta all'organismo notificato di avere esercitato attività di verifica in violazione dei punti 1 e 2 dell'allegato VII della direttiva comunitaria, recepito dal D.P.R. n. 162/1999, e per tale ragione viene revocata l'autorizzazione alla certificazione CE in precedenza rilasciata dal Ministero al medesimo organismo. Dal canto suo, la Provincia sostanzialmente lamenta che il Ministero abbia revocato l'autorizzazione alla certificazione CE in base all'erroneo presupposto che le incompatibilità di cui all'allegato VII si riferirebbero anche alle attività di verifica periodiche e straordinarie e che in riferimento all'attività di verifica straordinaria compiuta dall'organismo notificato non troverebbe applicazione la normativa provinciale concernente la manutenzione e le verifiche di sicurezza degli impianti di ascensore.

Le posizioni rispettivamente sostenute dalla Provincia e dal Governo non consentono di ravvisare nella controversia sottoposta all'esame della Corte la materia di un conflitto di attribuzione *ex art. 39* della legge n. 87/1953, sia sotto il profilo soggettivo della rivendicazione di una sfera di competenza costituzionalmente riservata alla Provincia, sia sotto l'aspetto oggettivo della menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali della Provincia a seguito dell'esercizio illegittimo del potere dello Stato.

La Provincia infatti non nega che spetti allo Stato la competenza in materia di omologazione degli impianti e neppure contesta che la marcatura CE degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza – al fine di attestarne la conformità ai 'requisiti essenziali di sicurezza e di salute prima della loro commercializzazione e messa a disposizione dell'utente (allegato I della direttiva 95/16/CE, nonché artt. 1, comma 4, terzo alinea, 8 e 10 della direttiva) – acceda alla attività omologativa (secondo la definizione datane dalla giurisprudenza costituzionale proprio in materia di ascensori nelle sentenze n. 74/1987 e n. 115/1995).

Le ragioni del contendere si incentrano piuttosto sul fatto che la Provincia di Bolzano ritiene che le incompatibilità – che a norma dell'art. 9 e dell'allegato VII del D.P.R. n. 162/1999 possono comportare la revoca dell'autorizzazione alla certificazione di conformità CE – siano solo quelle in cui l'organismo notificato incorra nell'ambito della stessa attività di certificazione, prima della messa in esercizio degli ascensori. Secondo la ricorrente le attività di verifica successive sono infatti interamente disciplinate dalla normativa provinciale. Il Ministero delle attività produttive, e per esso l'Avvocatura dello Stato, ritengono invece che la disciplina delle incompatibilità si estenda alle attività svolte successivamente alla messa in esercizio degli ascensori, cioè anche alle verifiche periodiche e straordinarie.

Risulta pertanto evidente, giudizio della Corte, che la controversia, risolvendosi in un contrasto interpretativo sulla sfera di applicazione dell'allegato VII della direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/1999, è priva del necessario carattere costituzionale, in quanto non tocca la ripartizione delle competenze tra Stato e Provincia autonoma.

L'eventuale illegittimità del decreto impugnato, non essendo riconducibile ad un contrasto con norme costituzionali relative alla spettanza del potere, avrebbe dunque potuto offrire motivo per un ricorso avanti alla giurisdizione amministrativa, ma non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciuta alla Provincia.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 18 - 29 aprile 2005, n. 169 (GU 18/2005)

Materia: Elezioni regionali, comunali e provinciali

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 3, 23, 51, 81, comma 4, 97 Cost.; artt. 3, 9 e 12 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 84/2004)

Resistente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Artt. 11, 16, commi 2 e 3, 29, comma 2, 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali"

Esito del giudizio: La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere

Annotazioni:

Il provvedimento legislativo impugnato contiene una nuova disciplina del sistema elettorale regionale n. 29/1951, che si caratterizza, fra l'altro, per l'introduzione di norme dirette a dare attuazione al principio costituzionale di pari opportunità tra i due sessi nonché di significative innovazioni ai procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi delle istituzioni locali.

Il ricorso impugna innanzitutto l'art. 11 che, modificando l'art. 8, comma 1, della citata legge regionale n. 29/1951, introduce nuove cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale le quali, ad avviso del ricorrente, non trovano riscontro nell'ordinamento giuridico nazionale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

Il Commissario ravvisa poi, in riferimento all'art. 38 della delibera legislativa la violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché detta norma esclude, «in sede di prima applicazione», dal nuovo, rigoroso sistema di ineleggibilità e incompatibilità i «deputati regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rivestano pure la carica di sindaco o assessore comunale o provinciale».

E' stato anche impugnato l'art. 29, comma 2 che conferisce all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali il potere di identificare e determinare, del tutto discrezionalmente, le sanzioni amministrative da irrogare ai rappresentanti legali dei movimenti e partiti politici che non abbiano rispettato l'obbligo dell'alternanza tra uomini e donne

nella compilazione delle liste dei candidati per le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art. 12 dello statuto speciale.

In relazione al medesimo principio delle pari opportunità, anche l'art. 16, commi 2 e 3 (*recte*: art. 16, comma 1, nella parte relativa alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1951), della delibera in questione è, ad avviso del ricorrente, da censurare per violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

Infatti, l'introduzione, da parte della disposizione censurata, di un sistema sanzionatorio a carico dei movimenti e partiti politici che non abbiano osservato il suddetto principio dell'alternanza tra uomini e donne nella compilazione delle liste per il rinnovo dell'Assemblea regionale, ancorché persegua un nobile intento, appare del tutto inefficace e totalmente priva di rilevanza giuridica, poiché i rimborsi per le spese elettorali sono definiti ed erogati dal Presidente della Camera dei deputati, sulla base di una procedura e di criteri di riparto puntualmente stabiliti dalla legislazione statale, non suscettibile di modificazioni da parte di organi regionali.

Vengono altresì impugnati gli artt. 36 e 37 del provvedimento legislativo in oggetto, i quali rispettivamente introducono l'istituto della supplenza dei deputati nominati assessori regionali e dei consiglieri comunali e provinciali nominati assessori comunali o provinciali, venendo in tal modo ad incidere sulla composizione dell'Assemblea regionale che è materia riservata allo statuto, poiché le leggi regionali, nonostante la competenza esclusiva di cui la Regione è titolare in materia, non possono integrare o modificare la relativa disciplina se non in base ad una specifica previsione statutaria, nella specie assente.

Il Commissario dello Stato ha ravvisato, pertanto, il contrasto dell'art. 36 con gli artt. 3 e 9 dello statuto speciale e con l'art. 81, quarto comma, Cost. e dell'art. 37 con gli artt. 3, 51 e 81, quarto comma, Cost.

Viene censurato, infine, l'art. 35 che, con un contorto e oscuro tenore letterale, introduce una disciplina transitoria per l'assegnazione dei seggi che si pone in netta contraddizione rispetto alla disciplina a regime, muovendo dall'erroneo presupposto secondo cui da quest'ultima sia stabilito il numero massimo di 54 seggi attribuibili alle liste collegate al Presidente della Regione eletto.

Detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto comporta lo snaturamento della funzione e della *ratio* della lista regionale, trasformandola da strumento cui si può eventualmente ricorrere al solo fine di consentire al Presidente una stabile maggioranza nell'organo legislativo in un «ulteriore premio ad una maggioranza già esistente e consolidata dai risultati conseguiti nelle liste provinciali».

Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge impugnata, approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2001, con omissione delle parti impuginate dal Commissario dello Stato.

Nel corso dell'udienza pubblica sia l'Avvocatura dello Stato sia la Regione siciliana hanno quindi concordemente richiesto alla Corte l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;

Tale richiesta, in conformità alla giurisprudenza costituzionale in materia di promulgazione parziale delle leggi siciliane con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato, è stata accolta, poiché l'intervenuta pubblicazione parziale va intesa come prova certa della volontà di rinunciare alla successiva promulgazione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato.